

#### 026 Giurisdizione italiana

Art. 26 Giurisdizione italiana - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

## Articolo vigente |red

## Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo I Giurisdizione

#### Art. 26 Giurisdizione italiana

- 1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali puo ' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.
- 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
- 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
- 4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

- - - - - - - - - - - - - - - -

#### Art. 26 Giurisdizione italiana

- 1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.
- 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di



#### 026 Giurisdizione italiana

regolazione	concordata	della cris	o della	insolvenza	o di apertura	della li	iquidazione	giudiziale
ovvero dopo	l'inizio della	a procedu	a di cor	mposizione :	assistita della	crisi, se	e anteriore.	

- 3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
- 4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

	modifiche e	precedente	normativa	blue
--	-------------	------------	-----------	------

la giurisprudenza |green

# Documenti collegati:

## 026 Giurisdizione italiana

Art. 26 Giurisdizione italiana - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Titolo III PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA Capo I



## 026 Giurisdizione italiana

Giurisdizione Art. 26 Giurisdizione italiana 1. L'imprenditore che ha interessi	all'estero il centro degli
fine	

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

**REGOLAZIONE DELLA CRISI** 

**REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA**